

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 29.12.2020

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 30.12.2020

### DECRETA

#### Articolo 1

È emanato il "REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER IL PERSONALE ACCADEMICO DI RUOLO DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" di cui all'Art. 2 del presente Decreto

#### Articolo 2

### **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER IL PERSONALE ACCADEMICO DI RUOLO DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"**

- Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Funzioni del Collegio di Disciplina
- Art. 4. Composizione del Collegio di Disciplina
- Art. 5. Durata in carica dei componenti del Collegio di Disciplina
- Art. 6. Astensione e ricusazione
- Art. 7. Sostituzione del componente titolare
- Art. 8. Convocazione del Collegio di Disciplina
- Art. 9. Svolgimento delle sedute
- Art. 10. Verbalizzazione
- Art. 11. Illeciti disciplinari e sanzioni
- Art. 12. Principi generali
- Art. 13. Iniziativa e termine di conclusione del procedimento

- Art. 14. Procedimento per illeciti disciplinari che possono comportare la sola sanzione della censura
- Art. 15. Procedimento per illeciti disciplinari che possono comportare sanzioni più gravi della censura
- Art. 16. Difesa tecnica
- Art. 17. Sospensione cautelare
- Art. 18. Procedimento disciplinare nei confronti del Rettore
- Art. 19. Rapporti con il procedimento penale
- Art. 20. Rinvio
- Art. 21. Entrata in vigore e norma transitoria

Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di Disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori ordinari, associati e straordinari a tempo determinato, nonché dei ricercatori dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro".

## **Art. 2. Definizioni**

2.1 Ai fini del presente regolamento, si intende:

- (a) per "personale accademico", i professori ordinari, associati e straordinari a tempo determinato, nonché i ricercatori a tempo determinato o indeterminato dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro";
- (b) per "Statuto", lo Statuto della Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro", emanato con decreto presidenziale n. 113/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 178 del 16 luglio 2020 ed eventuali successive modificazioni;
- (c) per "Università", la Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro".
- (d)

## **Titolo I Funzionamento del Collegio di Disciplina**

## **Art. 3. Funzioni del Collegio di Disciplina**

- 3.1 In base all'articolo 20 dello Statuto, il Collegio di Disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale accademico per gli illeciti disciplinari che possano dar luogo ad una sanzione più grave della censura e al termine dell'istruttoria esprime parere vincolante sul provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare o di archiviazione, di competenza del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 4. Composizione del Collegio di Disciplina**

- 4.1 Il Collegio di Disciplina è composto da tre membri, un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra professori

ordinari e associati e ricercatori a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, preferibilmente non appartenenti all'Università. Tra i tre membri, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Collegio di Disciplina.

- 4.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato quali componenti supplenti del Collegio di Disciplina. I componenti supplenti partecipano alle riunioni del Collegio di Disciplina senza diritto di voto.
- 4.3 Il Collegio di Disciplina può essere assistito da un delegato del Direttore Generale, che assume le funzioni di segreteria amministrativa e assiste alle riunioni del Collegio di Disciplina senza diritto di voto.
- 4.4 Tutti i componenti del Collegio di Disciplina, titolari e supplenti, e il delegato del Direttore Generale sono tenuti al segreto a proposito dei procedimenti disciplinari di cui sono chiamati ad occuparsi.
- 4.5 La composizione del Collegio di Disciplina è resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università.

#### **Art. 5. Durata in carica dei componenti del Collegio di Disciplina**

- 5.1 I componenti titolari e i componenti supplenti del Collegio di Disciplina durano in carica per 3 anni, non rinnovabili.
- 5.2 Nel caso in cui uno o più dei componenti giungano a scadenza della carica nel corso di uno o più procedimenti disciplinari già avviati, questi rimangono in carica fino alla conclusione del procedimento o dei procedimenti in corso.
- 5.3 L'incarico di componente del Collegio di Disciplina cessa anche per:
  - (a) *dimissioni,*
  - (b) *decadenza,*
  - (c) *collocamento a riposo,*
  - (d) *perdita del ruolo in base al quale il componente è stato nominato, anche per progressione di carriera.*
- 5.4 Le dimissioni devono essere presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio di Disciplina, che ne dà comunicazione immediata agli altri componenti.
- 5.5 Il componente del Collegio di Disciplina decade dall'incarico se risulta assente ingiustificato ad almeno tre riunioni del Collegio di Disciplina anche non consecutive.

#### **Art. 6. Astensione e ricsuzione**

- 6.1 Ciascun componente è tenuto ad astenersi:
  - (a) *se afferisce allo stesso Dipartimento del componente del personale accademico sottoposto a procedimento disciplinare;*
  - (b) *è parente o affine fino al quarto grado al o coniuge o convivente con il componente del personale accademico soggetto a procedimento disciplinare;*

- (c) è in una situazione di grave inimicizia o di conflitto personale con il componente del personale accademico soggetto a procedimento disciplinare;
- (d) intrattiene stabili rapporti professionali o scientifici con il componente del personale accademico soggetto a procedimento disciplinare;
- (e) è coinvolto direttamente e/o indirettamente nei fatti oggetto della contestazione disciplinare;
- (f) in tutti gli altri casi previsti all'art. 51 del codice di procedura civile, dall'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal codice etico dell'Università.

6.2 Il componente del Collegio di Disciplina è tenuto ad astenersi anche quando le precedenti cause di astensione si verificano con il denunciante, qualora il procedimento disciplinare sia stato avviato su segnalazione o denuncia.

6.3 Il componente del Collegio di Disciplina può richiedere al Presidente di astenersi in qualunque altro caso, sussistendone motivate ragioni.

6.4 Se ricorre uno dei casi di cui ai precedenti 6.1 e 6.2, l'incolpato può proporre istanza di ricsuzione del componente che versi in una delle cause di astensione, con istanza presentata al Collegio di Disciplina entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti. Sull'istanza decide il Presidente del Collegio di Disciplina. Se l'istanza di ricsuzione è proposta contro il Presidente, decide il componente di grado accademico più elevato tra gli altri componenti del Collegio di Disciplina.

#### **Art. 7. Sostituzione del componente titolare**

7.1 In caso di astensione, ricsuzione, impedimento giustificato o cessazione dell'incarico del componente titolare, subentra di diritto il componente supplente di pari ruolo accademico.

7.2 In caso di astensione, ricsuzione o impedimento giustificato, la sostituzione ha efficacia per il solo procedimento disciplinare in cui si verifica la causa di astensione o ricsuzione o l'impedimento del componente titolare.

7.3 Fermo restando quanto previsto all'articolo 5.2, in caso di cessazione dell'incarico, la sostituzione ha efficacia definitiva e il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il/i nuovo/i componente/i supplente/i del Collegio di Disciplina.

7.4 In attuazione del principio del giudizio fra pari, di cui all'articolo 10, comma 1, legge 30 dicembre 2010 n. 240 e all'articolo 20, comma 2, dello Statuto:

- (a) il componente titolare del Collegio di Disciplina appartenente al ruolo dei ricercatori è sostituito da uno dei componenti supplenti appartenenti al ruolo dei professori ordinari, quando è soggetto a procedimento disciplinare un professore associato. Il sostituto è estratto a sorte tra i due componenti supplenti appartenenti al ruolo dei professori ordinari e
- (b) i componenti titolari del Collegio di Disciplina appartenenti al ruolo dei ricercatori e a quello dei professori associati sono sostituiti dai due componenti supplenti appartenenti al ruolo dei professori ordinari, quando è soggetto a procedimento disciplinare un professore ordinario.

## **Art. 8. Convocazione del Collegio di Disciplina**

- 8.1 Il Presidente convoca il Collegio di Disciplina, eventualmente avvalendosi della segreteria amministrativa, con comunicazione inviata a mezzo mail a tutti i componenti del Collegio di Disciplina almeno 5 giorni prima della data della seduta. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata a mezzo mail fino a 2 giorni prima della data della seduta.
- 8.2 La convocazione contiene la data, il luogo, l'ora e la modalità di svolgimento della seduta del Collegio di Disciplina, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

## **Art. 9. Svolgimento delle sedute**

- 9.1 Le sedute di Collegio di Disciplina possono svolgersi, a discrezione del Presidente:
- (a) *esclusivamente in presenza, per il tramite di una riunione fisica;*
  - (b) *esclusivamente a distanza, per il tramite di video o audio conferenza;*
  - (c) *in modalità mista, in presenza e a distanza. In quest'ultimo caso, i componenti del Collegio di Disciplina scelgono la modalità di partecipazione, ad eccezione del Presidente e del Segretario verbalizzante, che devono essere fisicamente presenti nel luogo indicato nella convocazione per la seduta del Collegio di Disciplina.*
- 9.2 Ai componenti supplenti è sempre permesso partecipare a distanza, per il tramite di video o audio conferenza.
- 9.3 La seduta del Collegio di Disciplina è validamente costituita se è presente la totalità dei componenti effettivi, ossia dei componenti titolari o dei supplenti chiamati a sostituirli.
- 9.4 Il Presidente pone in discussione e in votazione i punti all'ordine del giorno e dispone di tutti i poteri necessari per regolare la seduta.
- 9.5 Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. L'astensione equivale a voto contrario alla proposta di deliberazione.

## **Art. 10. Verbalizzazione**

- 10.1 Delle sedute del Collegio di Disciplina è redatto processo verbale.
- 10.2 A tale scopo, il Presidente nomina all'inizio di ciascuna seduta un segretario verbalizzante tra i componenti del Collegio di Disciplina.
- 10.3 Il verbale della seduta precedente è approvato nella seduta successiva a maggioranza semplice. A tale scopo, il verbale della seduta precedente è inviato o comunque reso disponibile a tutti i componenti del Collegio di Disciplina almeno due giorni prima della data della seduta in cui deve essere approvato.
- 10.4 Il verbale approvato, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, è numerato progressivamente per ciascun anno solare e conservato a cura del Presidente o della segreteria amministrativa, se attivata, presso gli uffici dell'Università.
- 10.5 È facoltà del Collegio di Disciplina redigere e approvare seduta stante il verbale. In tal caso, il verbale è sottoscritto da tutti i componenti.

## Titolo II

### Il procedimento disciplinare

#### Art. 11. Illeciti disciplinari e sanzioni

- 11.1 I comportamenti che costituiscono illecito disciplinare sono elencati all'articolo 89 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592.
- 11.2 Ai sensi dell'art. 87 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592, al personale accademico possono essere irrogate le seguenti sanzioni:
- (a) *la censura;*
  - (b) *la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;*
  - (c) *la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.*

#### Art. 12. Principi generali

- 12.1 Il Collegio di Disciplina assicura:
- (a) *il pieno contraddittorio e il diritto di difesa del componente del personale accademico nei cui confronti è avviato il procedimento disciplinare, nei modi e secondo le forme del presente regolamento;*
  - (b) *la terzietà e l'imparzialità dei suoi componenti, anche secondo quanto stabilito dal presente regolamento;*
  - (c) *che il giudizio sia reso da pari dell'incolpato, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;*
  - (d) *la tempestività della conclusione del procedimento;*
  - (e) *la proporzionalità nella qualificazione dei comportamenti come illeciti e nell'irrogazione delle sanzioni, anche secondo quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592;*
- 12.2 Il diritto di accesso agli atti e ai documenti dei procedimenti disciplinari è assicurato secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dal regolamento sul diritto di accesso dell'Università.

#### Art. 13. Iniziativa e termine di conclusione del procedimento

- 13.1 Il procedimento disciplinare è avviato dal Rettore, d'ufficio o su segnalazione di soggetti interni o esterni all'Università. Il Rettore non è obbligato a tenere in considerazione le segnalazioni anonime.
- 13.2 Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che possono configurare illeciti disciplinari e raccolti, se necessario, ulteriori elementi, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti avvia il procedimento disciplinare mediante la contestazione degli addebiti, inviata a mezzo pec, raccomandata a/r o raccomandata a mano all'interessato.

- 13.3 La contestazione degli addebiti deve esternare con adeguata precisione, quali sono le norme che si ritengono violate e le condotte che si ritengono difformi da tali norme, e se l'illecito disciplinare può dar luogo ad una sanzione più grave della censura e, conseguentemente, se il procedimento disciplinare segue la disciplina prevista all'articolo 13 del presente regolamento o quella prevista all'articolo 14 del presente regolamento.
- 13.4 Fermo restando il rispetto dei termini delle fasi del procedimento disciplinare previsti nel presente regolamento, il procedimento deve comunque concludersi entro 180 giorni dalla comunicazione della contestazione dell'addebito. Se il procedimento non si conclude entro tale termine, si estingue.
- 13.5 Il termine di conclusione del procedimento disciplinare è sospeso:
- (a) *fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento;*
  - (b) *per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di Disciplina ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.*

**Art. 14. Procedimento per illeciti disciplinari che possono comportare la sola sanzione della censura**

- 14.1 Quando l'addebito contestato può al più comportare l'irrogazione della censura, il Rettore, dopo aver contestato gli addebiti, avvia senza indugio e conduce l'istruttoria.
- 14.2 Il Rettore, con la comunicazione di contestazione degli addebiti, fissa un congruo termine all'incolpato per la presentazione delle proprie deduzioni, comunque non inferiore a cinque giorni, e convoca personalmente l'incolpato in una data successiva al termine per la presentazione delle deduzioni.
- 14.3 Entro trenta giorni dalla comunicazione della contestazione degli addebiti, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione di irrogare la censura o di archiviare il procedimento. La proposta del Rettore è vincolante.
- 14.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera entro i successivi trenta giorni, senza la partecipazione dei rappresentanti degli studenti.

**Art. 15. Procedimento per illeciti disciplinari che possono comportare sanzioni più gravi della censura**

- 15.1 Quando l'addebito contestato può comportare sanzioni più gravi della censura, il Rettore contestualmente alla contestazione dell'addebito trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando una sua motivata proposta.
- 15.2 Il Collegio di Disciplina:
- (a) *sente il Rettore o un suo delegato e l'incolpato ed eventualmente il denunciante,*
  - (b) *può acquisire ulteriori elementi istruttori, disponendo d'ufficio o su richiesta dell'incolpato o del Rettore o del suo delegato tutti i mezzi istruttori che ritenga rilevanti per decidere, ivi inclusa l'audizione di persone informate dei fatti e l'acquisizione di atti o documenti; e*

(c) *esprime parere motivato e vincolante sia sulla rilevanza disciplinare dei fatti, sia sulla sanzione da irrogare.*

15.3 Il Rettore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e tutti gli organi competenti dell'Università sono tenuti a dare esecuzione alle disposizioni istruttorie del Collegio di Disciplina.

15.4 Il Collegio di Disciplina rende il suo parere entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, salva la sospensione prevista all'articolo 11.5(b).

15.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera entro i successivi trenta giorni, senza la partecipazione dei rappresentanti degli studenti, conformemente al parere del Collegio di Disciplina.

#### **Art. 16. Difesa tecnica**

16.1 L'incolpato può farsi assistere nel procedimento disciplinare da un difensore di fiducia, eventualmente scelto tra i suoi colleghi, sia nella redazione delle osservazioni, sia nelle audizioni.

#### **Art. 17. Sospensione cautelare**

17.1 Il Consiglio di Amministrazione può sospendere in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio l'incolpato, su richiesta del Collegio di Disciplina o del Rettore, in qualunque momento del procedimento, tenendo conto della gravità dei fatti contestati, della plausibile fondatezza della contestazione, nonché del pericolo di reiterazione della condotta o di aggravare le conseguenze della condotta.

#### **Art. 18. Procedimento disciplinare nei confronti del Rettore**

18.1 Qualora il procedimento disciplinare debba essere avviato e condotto nei confronti del Rettore, le sue competenze sono esercitate dal Decano dell'Ateneo.

#### **Art. 19. Rapporti con il procedimento penale**

19.1 Il procedimento disciplinare è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del componente del personale accademico per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, e deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'Università ha avuto notizia della sentenza definitiva.

19.2 Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.

19.3 Resta ferma la possibilità di far ricorso alla sospensione cautelare prevista all'articolo 17.

#### **Art. 20. Rinvio**

20.1 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione la normativa vigente e lo Statuto.

**Art. 21. Entrata in vigore e norma transitoria**

21.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

21.2 Il presente regolamento trova applicazione ai fatti di cui il Rettore venga a conoscenza dopo la sua pubblicazione.

Casamassima, addì 30.12.2020

UNIVERSITÀ LUM  
IL PRESIDENTE DEL C.d.A  
*Prof. Emanuele Degennaro*

